



**CITTA' DI CEPAGATTI**  
**PROVINCIA DI PESCARA**  
**SEGRETARIO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE N. 19 DEL 15/06/2022**

PROPOSTA N. 708 del 15/06/2022

**OGGETTO:** Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.05.2022. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Impegno di spesa conseguente.

**Premesso che:**

- In data 21.11.2014 la Società Mantini S.r.l. notificava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Cepagatti a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 192.125,90 a titolo di importo revisionale sul corrispettivo dovuto sul contratto di appalto sottoscritto con il medesimo ente, oltre interessi moratori nonché spese e competenze del procedimento monitorio;
- Con atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, notificato in data 30.12.2014, il Comune di Cepagatti, a mezzo del proprio difensore incaricato Avv. Giancarlo D'Angelo del Foro di Pescara, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e nel merito affermava la non debenza della rivalutazione per difetto di richiesta a cadenza annuale;
- La difesa del Comune evidenziava l'intervenuta successione di n. 2 contratti tra la Mantini S.r.l. e il Comune di Cepagatti, e il fatto che il secondo contratto, datato 09.02.2012, sostituiva il primo adeguando anche il prezzo, a sua volta già adeguato all'Istat rispetto al contratto originario;
- Con sentenza n. 306 del 09.04.2020, comunicata dal legale dell'ente in data 05.05.2020, il Tribunale Ordinario di Pescara così statuiva sul merito del gravame:
  - *accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Pescara del 19.11.2014;*
  - *in parziale accoglimento della iniziale richiesta, condanna l'opponente Comune al pagamento in favore dell'opposta ditta la somma di € 132.486,97 a titolo di rivalutazione monetaria, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo;*
  - *dichiara compensate tra le parti le spese di lite per la metà e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di € 435,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, liquidati per l'intero;*
  - *pone le spese di Ctu definitivamente su entrambe le parti, nella misura del 70% su parte opponente e del residuo 30% su parte opposta;*
- il medesimo legale dell'Ente, Avv. Giancarlo D'Angelo, con proprie relazioni pervenute al Prot. n. 10.536 del 28.05.2020 e al Prot. n. 10.879 del 04.06.2020, si pronunciava sull'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 04.06.2020 si stabiliva pertanto di proporre impugnativa innanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila per la riforma della sentenza n. 306/2020, con contestuale richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della medesima;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso si procedeva a conferire l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di appello al medesimo Avv. D'Angelo;
- in data 18.08.2020 perveniva al Prot. n. 16668 nota dell'Avv. D'Angelo con la quale si comunica il rigetto dell'istanza di sospensiva da parte della Corte d'Appello nella seduta del 06.08.2020;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.2020, si procedeva al riconoscimento della legittimità del debito derivante dalla predetta sentenza;

**Considerato** che l'Avv. D'Angelo, già con nota pervenuta al Prot. n. 7459 del 10.04.2020, ha richiesto il pagamento delle competenze maturate in Suo favore per l'attività professionale prestata nel giudizio di primo grado, secondo il preventivo presentato in data 23.12.2014 al prot. n. 27.675, in particolare per i seguenti importi:

- € 5.000,00 per compensi,
- € 750,00 per spese generali 15% su compensi;
- € 230,00 per CAP 4%
- € 1.315,60 per Iva 22%
- € 426,50 per spese vive (contributo unificato, marca, notifica)

per un totale di € 7.722,10, inferiore al minimo di tariffa di cui al D.M. n. 55/2014;

**Rilevato** che:

- per l'incarico in parola, formalmente conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 23.12.2014, risulta presente nella contabilità di questo Comune un impegno di spesa in favore dell'Avv. D'Angelo dell'importo di € 3.995,00, inferiore alla somma occorrente di € 7.722,10, come sopra quantificata;
- l'orientamento prevalente delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, espresso in plurimi pareri resi in sede consultiva (Sezione Veneto n. 7/2008 e n. 375/2016, Sezione Friuli Venezia Giulia n. 25/2012, Sezione Liguria n. 55/2013, Sezione Campania n. 110/2015, Sezione Molise n. 35/2021) è nel senso di ritenere che i maggiori oneri derivanti dalle parcelle professionali, nel caso in cui l'importo impegnato si discosti da quello richiesto dal professionista, rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;
- tale incarico era essenzialmente regolato o comunque condizionato dal principio secondo cui il requisito della forma scritta *ad substantiam* dei contratti della P.A. è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta (*ex multis*: Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 23511/2015; Cass. Civ. Sez. VI Sentenza n. 2266/2012; Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 13913/2019);
- la Corte dei Conti Campania, con la recente deliberazione n. 111/2021/PAR, ha avuto modo di ribadire che in assenza di copertura di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre con il funzionario/amministratore che ha ordinato la prestazione. Nondimeno, come previsto dall'art. 191, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, l'ente ha facoltà di riconoscere il debito conseguente nei soli limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente medesimo, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Nell'ambito del procedimento preordinato alla decisione in merito al riconoscere o meno siffatto debito, dovrà tenersi presente il sistema di tutela sia del privato fornitore sia dell'amministratore/funzionario ordinante la spesa, così come delineato dai maggioritari orientamenti della giurisprudenza di legittimità, e le relative possibili ricadute in danno dell'amministrazione medesima. Come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10798/2015) e confermato da orientamenti successivi della medesima Suprema Corte, l'amministratore/funzionario può tutelarsi mediante l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041 c.c., assolvendo, a tal fine, al solo onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento; il contraente privato fornitore è legittimato ad esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. contro l'ente pubblico *utendo iuribus* dell'amministratore/funzionario suo debitore, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., contestualmente alla (e indipendentemente dalla) proposizione della domanda di pagamento del prezzo nei confronti dell'amministratore, per assicurare che siano soddisfatte o

conservate le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie;

- alla luce del fatto che la prestazione legale è stata indubbiamente resa in favore del Comune, che ne ha tratto pertanto arricchimento, è fortemente presumibile che, in caso venisse proposta l'azione ex art. 2041 c.c. dagli amministratori che hanno conferito l'incarico o l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. dal professionista, l'ente rimarrebbe condannato al pagamento delle maggiori competenze richieste, con aggravio di costi per interessi e spese legali della relativa procedura;

**Considerato** che:

- per le motivazioni sopra riportate, il Consiglio Comunale, nell'interesse dell'ente, ha ritenuto opportuno procedere al pagamento delle spettanze maturate dall'Avv. D'Angelo, in riferimento all'incarico conferitogli, che risulta regolarmente portato a termine, previa attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;
- l'Avv. D'Angelo ha acconsentito ad apportare la riduzione del 10% al proprio compenso, che da € 5.000,00 è sceso a € 4.500,00, accettando pertanto un importo complessivo di € **6.992,54** comprensivo di rimborso forfettario 15%, Iva, cap e spese vive;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è stabilito:

*“Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio nascente dall'incarico conferito all'Avv. Giancarlo D'Angelo del Foro di Pescara per attività di rappresentanza e difesa di questo Comune nel contenzioso indicato in premessa, per l'importo totale di € **2.997,54**; [pari alla differenza fra € 6.992,54 e l'importo impegnato di € 3.995,00];*

*Di dare atto che il debito di cui sopra trova copertura sul capitolo n. 1.129/13 del bilancio corrente esercizio 2022, in conto competenza, che presenta sufficiente disponibilità;*

*Di dare mandato al Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Contenzioso e al Responsabile del Servizio I° di procedere alla liquidazione e pagamento delle somme oggetto di riconoscimento in favore dell'Avv. D'Angelo, per un totale di € 2.997,54, in aggiunta alla somma impegnata di € 3.995,00;*

*Di autorizzare espressamente l'assunzione di apposito impegno di spesa per la predetta somma con l'adozione del presente atto;*

*Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi del comma 5 dell'art. 23 della legge n. 289/2002;*

*Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con la seguente separata votazione...;”*

**Ritenuto** pertanto, in esecuzione del predetto deliberato, dover procedere all'impegno della somma spettante all'Avv. Giancarlo D'Angelo, in esecuzione della citata deliberazione di Consiglio Comunale;

**Acquisiti** il seguente codice Cig, ai sensi della delibera Anac n. 214 del 27.04.2022:

- ZB536CECCA;

**Rilevato** pertanto che la somma da corrispondere al predetto professionista ammonta a complessivi € 2.997,54 da imputare sul cap. 1129/13 del Bilancio corrente esercizio in conto competenza, somma che va ad aggiungersi a quella già impegnata di € 3.995,00;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di dare esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.05.2022, avente ad oggetto “*Art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000.Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio*” e per l’effetto di impegnare la somma di € 2.997,54 in favore dell’Avv. Giancarlo D’Angelo con imputazione sul cap. n. 1.129/13 del bilancio di previsione corrente esercizio 2022 in conto Competenza;
- 2) Di dare atto che si procederà alla relativa liquidazione previa presentazione da parte del citato professionista di regolare fattura elettronica;
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell’area finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse;

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Stefania Pica – Responsabile del Servizio Contenzioso.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 708 del 15/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile PICA STEFANIA in data 15/06/2022.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 708 del 15/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	1129	6	1	01	03	1	10	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.997,54

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 15/06/2022.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 860

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PICA STEFANIA attesta che in data 15/06/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 541 del 15/06/2022 con oggetto:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.05.2022. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Impegno di spesa conseguente.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 15/06/2022.